

XIX legislatura

A.S. 361:

"Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici"

Novembre 2022

n. 9



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 361: "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici"». NL9, novembre 2022, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia</i>).....	3
Articolo 3 (<i>Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022</i>).....	5
Articolo 4 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	6

Articolo 1 ***(Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti)***

Il comma 1 dell'articolo 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022:

- la lettera a), sostituendo i numeri 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 1 aumenta per il mese di dicembre le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), riferite alla benzina (che passano da 478,40 a 578,40 euro per mille litri), agli oli da gas o gasolio usato come carburante (che passano da 367,40 a 467,40 euro per mille litri), ai gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti (che passano da 182,61 a 216,67 euro per mille chilogrammi);
- la lettera b), modificando il comma 2, limita la disapplicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri), di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, al periodo 19-30 novembre 2022 (anziché al periodo 19 novembre - 31 dicembre come previsto dalla versione originaria del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022);
- la lettera c), sostituendo il comma 3, dispone che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi di benzina, gasolio e GPL usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti sopra citati, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022;
- la lettera d), intervenendo sul comma 4, stabilisce che la sanzione prevista per la mancata, incompleta o non veritiera comunicazione delle giacenze richiamate dalla lettera precedente si applica a prescindere dalla proroga o meno delle misure in esame.

Il comma 2 rinvia all'articolo 4 per la copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione.

La RT chiarisce che l'articolo in esame prevede per il mese di dicembre (lasciando invariati i valori fissati per gli ultimi 12 giorni di novembre) minori riduzioni delle aliquote di accisa per i carburanti elencati nella seguente tabella rispetto a quanto già stabilito dalla versione originaria (rimasta per i profili in questione vigente soltanto dal 19 al 23 novembre, anche se sostanzialmente confermata per i restanti, ultimi 7 giorni di novembre) dell'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022. Tali differenze corrispondono a quelle desumibili osservando i numeri 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 176 del 2022 (nella presente tabella gli importi sono rapportati al litro o al chilo, mentre nell'articolo al chilolitro o alla tonnellata).

	Aliquota ordinaria	Norma vigente Riduzione dal 1° dicembre fino al 31/12/2022	Nuova norma Riduzione dal 1° dicembre al 31/12/2022
benzina	€ 0,7284 per litro	€ 0,25 per litro	€ 0,15 per litro
gasolio	€ 0,6174 per litro	€ 0,25 per litro	€ 0,15 per litro
gpl	€ 0,26777 per kg	€ 0,08516 per kg	€ 0,05110 per kg

In relazione alla modifica apportata al comma 2 la RT chiarisce che l'applicazione ai soggetti ivi indicati per il mese di dicembre dell'aliquota di accisa di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise (TUA) scaturisce dal fatto che essa risulta più favorevole rispetto a quella stabilita per il mese di dicembre dal comma 1 dell'articolo in esame, che ha modificato il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 176.

La RT afferma poi implicitamente che le modifiche apportate ai commi 3 e 4 non rilevano per quanto di competenza.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari la RT afferma che è stato utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995. Ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4 per cento, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Confrontando le minori entrate determinate, per il mese di dicembre, dalle riduzioni delle aliquote di accisa previste a legislazione vigente con quelle derivanti dalla proposta in esame, si stimano gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella.

(Milioni di euro)

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	334,33	0,00	0,00	0,00
IVA	49,65	0,00	0,00	0,00
IVA (Effetti da riduzione aliquote IVA su gas naturale)	7,21	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-33,28	14,26	0,00
IRAP	0,00	-8,04	3,70	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	-29,08	0,00	0,00
Totale	391,19	-70,40	17,97	0,00

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT non fornisce direttamente elementi di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli impliciti nel dispositivo, limitandosi a richiamare le banche dati utilizzate. Attenendosi alle stime relative alla versione previgente dell'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 (ampiamente modificato

dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in esame) e considerando l'estensione temporale delle modifiche apportate (che insistono su 31 giorni rispetto ai 43 complessivi decorrenti dal 19 novembre u.s., data di entrata in vigore del decreto-legge n. 176 del 2022), nonché il maggior "peso" ascrivibile al mese di dicembre (i consumi petroliferi giornalieri sembrano maggiori a dicembre rispetto a novembre per percentuali comprese fra il 2,4 e il 5,6 per cento, sulla base dei prodotti coinvolti), per cui i 31 giorni di dicembre potrebbero essere considerati equivalenti a 32-32,5 giorni (appunto per "correggere" la durata delle agevolazioni sulla base dell'effettivo andamento dei consumi riscontrato nei 2 mesi finali del 2021), fermo restando quanto osservato sulla RT relativa al decreto-legge n. 176 (al quale si fa rinvio) e sottolineato che la minore riduzione dell'imposizione (relativa quindi ad un periodo equiparabile a 32-32,5 giorni su un totale di 44-44,5 giorni "fittizi") è pari al 40 per cento per tutti i prodotti considerati, si ritiene che le stime in esame, pur non pienamente riscontrabili per l'assenza di tutti i fattori determinanti la quantificazione, siano perlomeno coerenti con quelle riportate nella RT all'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022.

Articolo 2

(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

Il comma 1 incrementa il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Il comma 2 incrementa il fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Il comma 3 attribuisce ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Il comma 4, al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto importo è trasferito entro il 31 dicembre a CSEA.

Il comma 5 autorizza per l'anno 2022 a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro di cui:

- a) 125 milioni di euro per il 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;
- b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

Il comma 6 provvede agli oneri derivanti dalla presente disposizione ai sensi dell'articolo 4.

La RT ribadisce il contenuto della norma e, in merito al comma 5, aggiunge che l'onere di 51 milioni di euro da destinare alla copertura dei costi incrementali relativi all'anno 2022 derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione di ANAS S.p.A., avvenuta con i D.P.C.M. del 21 novembre 2019, è stato quantificato sulla base di una stima dei dati di consuntivo rispetto alle previsioni del Contratto di Programma di ANAS S.p.A.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Incremento contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi dei Comuni di cui all'articolo 27 comma 2 DL n.17/2022 (c. 1)	s	c	130				130				130			
Incremento contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi di Province e città metropolitane di cui all'articolo 27 comma 2 DL n.17/2022 (c. 1)	s	c	20				20				20			
Incremento del Fondo per contributi ad acquisto carburante per mezzi di trasporto pubblico locale e regionale di cui all'articolo 9 del DL 115/2022 (c. 2)	s	c	320				320				320			
Misure per il contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti prezzi del gas (c. 4)	s	c	350				350				350			
Compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022 (c. 5, lett. a))	s	c	125				125				125			
Contributo all'ANAS a copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale (c. 5, lett. a))	s	c	51				51				51			

Al riguardo, con riferimento ai contributi e alle risorse stanziare ai commi da 1 a 4, trattandosi di oneri limitati all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Tuttavia, con riferimento al comma 4 si osserva che la norma, pur indicando la finalità di contenere le conseguenze degli aumenti dei prezzi del gas sugli utenti, non precisa come l'intervento sarà attuato disponendo soltanto il trasferimento di risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Sarebbe quindi necessario un chiarimento sull'utilizzo di tali risorse anche per confermare che l'impatto sui tre saldi si produrrà interamente nell'anno 2022.

In merito al comma 5 e alla spesa in favore di ANAS S.p.A. per l'anno 2022, atteso che la norma stabilisce che le risorse per 125 milioni di euro sono da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società stessa di adeguate misure di efficientamento energetico, andrebbe chiarito se, in assenza di tali misure di efficientamento, sia previsto a carico del bilancio dello Stato un nuovo meccanismo di compensazione dei maggiori oneri o gli stessi ricadano sul bilancio di ANAS S.p.A.

Ulteriore chiarimento occorre fornire relativamente alle risorse stanziare per far fronte agli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al DPCM 21 novembre 2019, considerato che la RT afferma che l'onere è stato quantificato sulla base di una stima dei dati di consuntivo. In particolare, andrebbe chiarito se la stima è a titolo definitivo e non è suscettibile di ulteriori rettifiche rispetto alle previsioni del Contratto di Programma di ANAS S.p.A., escludendo futuri oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

Il comma 1, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Le predette risorse sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza e intestata al Commissario delegato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	s	k	200				80	20	50	50	80	20	50	50

La RT oltre a ribadire il contenuto della norma afferma che le risorse sono destinate in primo luogo per soccorrere la popolazione, ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per fronteggiare le più urgenti necessità. Le risorse sono poi destinate ad interventi per la riduzione del rischio residuo e a misure conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate.

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio per chiarire se le risorse stanziare siano idonee a fronteggiare tutte le necessità causate dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato alcuni territori della regione Marche o rappresentano soltanto un ristoro parziale in attesa di ulteriori futuri finanziamenti.

Articolo 4 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 incrementa di 17 milioni di euro per il 2024 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 1.196 milioni di euro per l'anno 2022, 70,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 17 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 90,4 milioni di euro per l'anno 2023, 67 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, nei termini che seguono:

- a) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della n. 234 del 2021 (relativa all'istituzione presso il MISE di un fondo - cap 2257 - con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 per favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi e che abbiano almeno 62 anni);
- b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 (relativa all'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo - cap 2070 - con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2022, che costituisce limite di spesa, per interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente, in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19);
- c) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa al Fondo per il RdC/PdC, finalizzato all'attuazione dell'omonimo istituto e configurato come limite di spesa);

- d) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a);
- e) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a);
- f) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione);
- g) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del FISPE;
- h) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021 (istituito - cap 2025 - nello stato di previsione del ministero del turismo, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per il 2022, seguita da un rifinanziamento e due riduzioni con finalità di copertura, per cui lo stanziamento legislativamente previsto si è attestato a 153,15 milioni per il 2022);
- i) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 100 milioni di euro, per il finanziamento del credito di imposta al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit», Misura M1C3, investimento 4.2.1, del PNRR, riconosciuto in misura fino all'80% delle spese sostenute per interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di digitalizzazione ecc, realizzati fra il 7/11/2021 e il 31/12/2024;
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (fondo di sola cassa, istituito al capitolo 7593 nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di quasi 495 milioni sia per 2023 che per 2024).

Il comma 3 autorizza, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT si limita a ribadire il contenuto dei suddetti commi.

Al riguardo, premesso che gli importi corrispondono a quelli contabilizzati nel prospetto riepilogativo e che per ogni anno e saldo la copertura risulta formalmente garantita, non vi sono rilievi da formulare circa le disponibilità richieste in relazione alla copertura di cui alla lettera a) (risultano infatti accantonati proprio 145 milioni di euro nell'imminenza del provvedimento in esame, con 5 milioni di residue disponibilità, il che indica chiaramente la mancata attuazione della norma sostanziale volta a favorire l'uscita anticipata dal lavoro). Per quanto attiene alla lettera b), si osserva che la disponibilità di competenza ancora disponibile nell'imminenza dell'intervento in esame, a seguito di una serie di interventi normativi di riduzione

dello stanziamento iniziale, era pari a 251,07 milioni di euro (confermata anche da un'interrogazione alla banca dati della RGS), pertanto sufficiente per la copertura in esame. Si evidenzia che, conformemente ai precedenti (ad esempio, il comma 6, dell'articolo 8, del decreto-legge n. 144 del 2022) e alla struttura del Fondo in questione, correlata alla sua finalità per interventi di integrazione salariale (per i quali, come noto, l'impatto sull'indebitamento e il fabbisogno è inferiore a quello sul SNF, in quanto sui primi non incide la copertura figurativa), la riduzione di spesa in questione (240 milioni) impatta in misura inferiore (168 milioni) sulla competenza economica e sulla cassa, come correttamente riportato nel prospetto riepilogativo dei saldi.

In relazione alla riduzione di 300 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per il 2022 relativa al RdC (lettera c)), rilevato che essa è comunque configurata in termini di limite massimo di spesa, si osserva che, a fronte di uno stanziamento complessivo per il 2022 pari a quasi 8.785 milioni di euro, dai dati disponibili nell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'INPS¹ risulta che per i primi 10 mesi del corrente anno l'onere sostenuto, in corrispondenza di un numero medio mensile di nuclei percettori pari a circa 1,2 milioni per un importo medio mensile di trattamento pari a circa 550 euro, è valutabile in circa 6,6 miliardi, il che implicherebbe un onere annuo di circa 7,9-8 miliardi di euro, il che suggerisce la sostenibilità finanziaria della riduzione in esame.

Contabilmente e quantitativamente appropriato appare poi l'utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), disposto dalle lettere d) ed e).

Ampiamente sostenibili risultano poi le riduzioni disposte per il 2023 a carico del Fondo per esigenze indifferibili (20,4 milioni su una disponibilità di oltre 300 milioni) e del FISPE (50 milioni su una disponibilità di 547 milioni) (lettere f) e g)).

Per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera h), andrebbe confermata la disponibilità delle risorse, libere da impegni posto che non è stato possibile effettuare un riscontro delle disponibilità presenti presso il capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo (tab. 15), al fine di verificare la congruità della copertura di cui alla lettera h), atteso che l'interrogazione alla banca dati della RGS non restituisce espressamente alcun dato.

Si chiede poi di confermare la sussistenza degli 81 milioni di euro utilizzati a copertura ai sensi della lettera i), anche considerando l'esigenza di non pregiudicare interventi già avviati o programmati sulle medesime risorse, atteso che non è stato possibile individuare il pertinente capitolo di spesa al fine di una verifica autonoma.

Quanto alla copertura di cui alla lettera l) si chiede conferma della disponibilità delle risorse occorrenti (50 milioni di euro) per il 2025. Si ricorda che tali somme impattano soltanto in termini di indebitamento e di cassa e in tal modo sono correttamente computate nella clausola di copertura.

¹ https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Appendice_Statistica_Novembre_2022.pdf

Il comma 4 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse che risultano disponibili a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo il comma 1, lettera b), dell'articolo 231-bis (*Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, laddove è prevista la possibilità di attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo "determinato" dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. Il comma 2 del citato articolo prevede che ai relativi maggiori oneri la copertura la copertura sia assicurata a valere del "*Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19*"² di cui al comma 235 del medesimo decreto-legge citato, dotato di uno stanziamento di 477,6 milioni di euro nel 2020 e di 1.200 milioni di euro nel 2021 e di 570 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT ribadisce che la disposizione normativa autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico per il corrente esercizio.

Evidenzia che a seguito del monitoraggio delle supplenze "brevi" e "saltuarie" inviato dal Ministero dell'istruzione e del merito con note n. 50551 e n. 50605 del 3 novembre 2022, le risorse finanziarie occorrenti a copertura dei ratei stipendiali per l'ultimo trimestre del 2022, derivanti dai contratti già sottoscritti dalle istituzioni scolastiche ed autorizzati da queste ultime, stimate in euro 485.597.088,68 lordo Stato, ovvero pari ad euro 342.640.855,00 lordo dipendente.

Tale stima deriva dalla presenza dei ratei stipendiali "rimasti da pagare" (fonte del dato: NOIPA), dei ratei "da maturare" (da settembre alla fine dell'esercizio finanziario corrente), e dal dato storico del 2021, per i mesi di ottobre-dicembre, mesi in cui le istituzioni scolastiche sottoscrivono ulteriori contratti che generano altrettanti ratei stipendiali da corrispondere al personale supplente "breve" e "saltuario".

La disponibilità sui pertinenti capitoli e piani gestionali dei punti ordinanti di spesa delle istituzioni scolastiche e del bilancio del Ministero dell'Istruzione è pari ad euro 87.668.408,45 "lordo Stato", euro 62.262.142,26 "lordo dipendente". Da tale confronto emerge che il fabbisogno stimato ulteriore occorrente per dare seguito a tutti i pagamenti è pari ad euro 280.378.712,74 ("lordo dipendente"), ovvero euro 397.928.680,23 ("lordo stato").

² Capitolo 3385 dello stato di previsione del dicastero dell'istruzione iscritto nel bilancio dello Stato 2022/2024.

	Ratei da pagare (NOIPA "Non pagato")	Ratei non maturati affidenti a contratti stipulati a settembre 22	Fabbisogno ott-dic 2021	Disponibilità sul Bilancio MI e POS scuole	Carenza stimata definitiva	
Capitoli	LD	LD	LD	LD	LD	LS
1227/1	11.917.623,04	6.332.881,87	60.442.081,16	7.691.427,02	71.001.159,05	102.596.674,83
1228/1	18.301.765,22	3.054.728,61	74.502.619,54	18.313.614,99	77.545.498,38	112.053.245,16
1229/1	29.904.278,92	6.484.358,79	29.922.806,39	8.322.390,75	57.989.053,35	83.794.182,09
1230/1	20.152.898,31	16.176.382,21	65.448.430,94	27.934.709,50	73.843.001,96	106.703.137,83
Totale	80.276.565,49	32.048.351,48	230.315.938,03	62.262.142,26	280.378.712,74	405.147.239,91

Ribadisce che la spesa viene coperta mediante i "risparmi" relativi alle risorse previste dall'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, relativamente ai docenti temporanei.

I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione normativa.

Pertanto, assicura che sui cennati capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 188 milioni di euro lordo stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze "brevi" e "saltuarie", lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti "temporanei" che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va in premessa considerato che l'autorizzazione in esame è finalizzata alla copertura un onere valutato, trattandosi di componenti chiaramente "inderogabili" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità.

Tuttavia, non appare agevole il raccordo dei dati riportati dalla RT che configurano un onere "lordo dipendente" di 280,3 milioni di euro e "lordo Stato" di 405 milioni con l'autorizzazione di spesa prevista dalla norma in 150 milioni. Sembrerebbe quindi che lo stanziamento non sia sufficiente a coprire l'onere per cui andrebbe chiarito come si farà fronte alla parte restante dell'onere, se ad esempio ricorrendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Sui dati esposti dalla RT, va rilevato preliminarmente che NOIPA, ovvero il sistema ex SPT del Ministero dell'economia e delle finanze, che cura gli adempimenti relativi ai pagamenti delle partite stipendiali dei dipendenti pubblici relativi ad alcuni comparti delle Amministrazioni centrali (tra cui quelli del comparto Scuola) non consente l'accessibilità a dati di sintesi, in relazione ai dipendenti a t.d. della Scuola, per cui è come noto prevista una speciale procedura di pagamento³.

³ In sintesi, il pagamento della retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie avviene all'esito di una specifica procedura *ad hoc* che, ovviamente, parte dalla scuola. Questa, *in primis*, inserisce i dati giuridici del contratto e li invia al Portale dei Servizi SIDI dall'Amministrazione della pubblica istruzione, in modo tale che vengano acquisiti da NoiPA che, a sua volta, li elabora e li trasforma in dati economici. A quel punto la scuola, una volta ricevuti i dati economici, deve verificare il risultato del calcolo effettuato da NoiPA ed eventualmente

Allo scopo di consentire una prima valutazione della congruità dei dati finanziari complessivi inerenti i fabbisogni indicati nella tabella acclusa alla RT⁴, andrebbero richiesti i dati quantitativi alla base della quantificazione, fornendosi il numero di ore complessive relative agli incarichi di supplenza breve già affidati per l'avvio dell'a.s. 2022/2023, ripartitamente per la quota solo "rimaste da pagare" da parte dalle istituzioni scolastiche, distintamente per ciascun ciclo di istruzione, distintamente per il personale docente e A.T.A., a seconda del livello di inquadramento previsto dalla CCNL vigente, in ragione dell'anzianità maturata e del relativo onere unitario medio, rapportato alle ore settimanali di supplenza. Analoghe indicazioni andrebbero richieste in merito ai fabbisogni ulteriori indicati per le supplenze ancora da conferire per il IV trimestre 2022 (a.s. 2022/2023), fornendo analoghi dati in relazione al fabbisogno finanziario aggiuntivo registrato per le supplenze brevi relative all'ultimo trimestre 2021 (i fini dell'avvio dell'a.s. 2021/2022)⁵.

Nel contempo, andrebbero chiaramente richiesti i quadri di calcolo dei contributi posti a carico del lavoratore, separatamente da quelli che si prevedono a carico dell'Amministrazione, in relazione ai fabbisogni finanziari aggiuntivi, con l'indicazione delle aliquote applicate⁶, come peraltro previsto dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S..

Quanto ai profili di copertura, premesso che il prospetto riepilogativo non sconta effetti d'impatto attesi, dal momento che ai maggiori oneri si provvede a valere dei risparmi relativi alla norma vigente che autorizza il conferimento di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato, dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata

applicare le variazioni dello stato giuridico (es. ferie non fruita, assenze, assegno a nucleo familiare, ecc.). Se la scuola non apporta variazioni, autorizza il pagamento degli importi corrispondenti ai dati economici comunicati da NoiPA e da questo inviati al Sistema Spese della RGS. Nel caso in cui, invece, dovesse apportare delle modifiche, deve ritrasmetterli a NoiPA che, a sua volta, procederà alla nuova rielaborazione dei dati economici. Infine il Sistema Spese della RGS verifica la disponibilità di fondi e, nel caso in cui dovessero risultare sufficienti, autorizza il pagamento; se invece le disponibilità risultano insufficienti, ripete periodicamente le verifiche fino a quando il Ministero non reintegra i fondi. Solo ricevuta l'autorizzazione della RGS, NoiPA procede al pagamento delle partite, effettuando due emissioni speciali: una entro il 18 del mese, la seconda a fine mese in concomitanza dell'emissione "ordinaria". Cfr. D.P.C.M. 31 agosto 2016.

⁴ A valere delle dotazioni relative ai piani gestionali n. 1 (spese per supplenze al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore) dei capitoli nn. 1227 (Istruzione prescolastica); 1228 (Istruzione primaria); 1229 (Istruzione secondaria di I grado) e 1230 (Istruzione secondaria di II grado) dello stato di previsione del ministero dell'istruzione

⁵ A titolo esemplificativo, dai dati di sintesi tratti dalle statistiche del ministero dell'istruzione, aggiornati però solo al 1 settembre 2021 (a.s. 2020/2021) risultavano 212.407 contratti di supplenza di personale docente (per ogni ordine a grado) e 39.973 contratti a t.d. per il personale A.T.A. I dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S aggiornati al 2020, indicano una platea di docenti occupati con contratto a t.d. non annuale pari a 149.000 unità e personale A.T.A. con contratto a t.d. 29.336 unità. Cfr. Ministero dell'Istruzione, *Portale Unico dei dati della Scuola*, sito *internet*; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale del personale al 2020, Comparto Scuola, Dati di sintesi, pagina 4, e Tavole del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sul sito *internet*.

⁶ Si rammenta che per la gestione dei dipendenti statali, l'aliquota contributiva complessiva sulle competenze economiche è del 33%, di cui il 24,2% a carico dell'Amministrazione e l'8,8% a carico del lavoratore. Cfr. INPS, *"I contributi dei dipendenti pubblici"*, sul sito *internet* dell'istituto.

temporanea, (articolo 231-*bis* del decreto-legge 34/2020), e avvalendosi delle risorse del *Fondo per le emergenze epidemiologiche COVID 19* istituito nello stato di previsione del dicastero dell'Istruzione (articolo 235 del decreto citato), andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti, considerato che il Fondo in questione sembrerebbe ad oggi gestito dal dicastero dell'Istruzione fuori bilancio⁷, ragion per cui è di fatto impossibile in riscontro alle effettive disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Infine, venendo alla mancata indicazione di effetti sui saldi di finanza pubblica, pur premesso che le disposizioni in esame prevedono la copertura di nuovi oneri (trattasi, per l'appunto, di supplenze temporanee su posti in organico e non di contratti a t.d. relativi all'emergenza COVID-19) a valere di disponibilità già scontate in bilancio, sia pure relativamente a finalità analoghe a quelle in esame, ritenuto che la gestione della competenza finanziaria impone che gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato debbano essere leggibili a specchio con le autorizzazioni legislative che ne hanno previsto la spesa, andrebbe valutata l'opportunità dell'esplicita indicazione dei nuovi e maggiori oneri che si prevedono per effetto delle norme in esame, accompagnandola con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, mediante il riversamento in conto entrata ed assegnazione alla relativa spesa, di quota parte delle disponibilità ad oggi giacenti in c.s tesoreria a valere del Fondo a carico del quale si dispone la copertura.

⁷ A tale proposito, segnalando che sia il rendiconto generale dello Stato per il 2020 che per il 2021 forniscono evidenza delle variazioni intervenute nell'anno con DM, da cui si desume un dato gestionale del capitolo 3385 dello stato di previsione del ministero dell'istruzione che ha registrato l'integrale definanziamento della assegnazione a bilancio, si segnala altresì che ad una interrogazione al sistema *Datamart/RGS* per il 2022 il medesimo capitolo non risulterebbe in gestione. Indizi, tutti quelli evidenziati, che fanno ritenere che la dotazione del Fondo per le emergenze epidemiologiche da COVID 19 sia gestita a valere di contabilità speciale di tesoreria, ossia "fuori bilancio". Lo stato di previsione del dicastero dell'Istruzione iscritto nel bilancio per il 2022/2024 risulta privo dell'allegato allo stato di previsione espressamente previsto ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge di contabilità. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Rendiconto generale dello Stato 2020 e 2021, stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, capitolo 3385, rispettivamente, pagina 200 e pagina 147, e del Ministero dell'Istruzione, capitolo 3385; Dipartimento della R.G.S., interrogazione al Sistema *DATAMRT/RGS* dello stato di previsione del ministero dell'Istruzione, retrodata al 23 novembre 2022; XVIII LEGISLATURA, Senato della Repubblica, A.S. 2448, Tomo III, "*Stati di previsione*", pagine 441-448.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2022 [Nota di lettura n. 333](#)
Pericoli derivanti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti (**Atto del Governo n. 412**)
- Nov 2022 [Documentazione di finanza pubblica n. 2](#)
Andamenti recenti di finanza pubblica
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 3](#)
Quantificazione e copertura delle leggi di spesa
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (**Doc. LVII, n. 01-bis**)
- “ [Nota di lettura n. 1](#)
A.S. 311: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- “ [Nota di lettura n. 2](#)
A.S. 274: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali"
- " [Nota breve n. 1](#)
Le previsioni economiche di autunno 2022 della Commissione europea
- “ [Nota di lettura n. 3](#)
A.S. 299: "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA"
- “ [Nota di lettura n. 6](#)
Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (**Atto del Governo n. 6**)
- " [Nota di lettura n. 4](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**Atto del Governo 1**)
- " [Nota di lettura n. 5](#)
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (**Atto del Governo n. 3**)
- " [Nota di lettura n. 7](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (**Atto del Governo n. 4**)
- “ [Nota di lettura n. 8](#)
A.S. 345: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"